

CIRCOLARE N. 47 DEL 30/11/2022

DECADENZA ACCERTAMENTO ANTICIPATO PER PAGAMENTI TRACCIABILI

Per le imprese e i professionisti che utilizzano esclusivamente la fattura elettronica o i corrispettivi telematici ed effettuano e ricevono tutti i pagamenti per importi superiori a € 500 con mezzi tracciabili è ridotto di 2 anni il termine di decadenza per l'accertamento ai fini IVA e imposte sui redditi.

RIDUZIONE DI 2 ANNI IN CASO DI PAGAMENTI TRACCIABILI

La disposizione che consente di fruire della decadenza anticipata è contenuta nell'art. 3, D. Lgs. n. 127/2015 ai sensi del quale:

il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni.

La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500.

Come stabilito dell'art. 3 del Decreto attuativo, il beneficio è limitato al reddito d'impresa e di lavoro autonomo posseduti dal contribuente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Beneficiari dell'agevolazione in esame sono i soggetti passivi di cui all'art. 1, D. Lgs. 127/2015 ossia coloro che documentano le operazioni attive con fattura elettronica attraverso SDI o con documento commerciale con conseguente memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici (i soggetti obbligati all'emissione del documento commerciale possibile comunque avvalersi della fattura elettronica).

Non è obbligatorio essere dotati di un Registratore Telematico in quanto il beneficio riguarda anche chi si avvale della procedura Documento Commerciale Online sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

La fatturazione elettronica / documento commerciale costituisce un requisito indispensabile anche per coloro che ne sono esonerati; pertanto, qualora tali soggetti intendano avvalersi del beneficio devono utilizzare la fattura elettronica / corrispettivi telematici volontariamente. Per i soggetti che

1 di 3

hanno un divieto esplicito all'emissione della fattura elettronica (ad esempio, medici) l'agevolazione è preclusa.

La documentazione delle operazioni con modalità elettroniche riguarda le operazioni attive mentre la ricezione di fatture passive cartacee (ad esempio, da parte di soggetti forfetari) non preclude l'agevolazione.

Non è stato tuttavia chiarito se ai fini del beneficio in esame l'onere della fatturazione elettronica debba riguardare anche le operazioni attive verso l'estero (soluzione più probabile) oppure sia necessaria solo per quelle "domestiche".

ULTERIORI REQUISITI

Ai fini dell'operatività della decadenza anticipata è altresì necessario:


- che tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni superiori a € 500 siano effettuati con strumenti tracciabili;
- l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini barrando la casella presente nei righe:
 - RS136 nel mod. REDDITI PF e nel mod. REDDITI SP;
 - RS269 nel mod. REDDITI SC e nel mod. REDDITI ENC.

MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Ai sensi dell'art. 3, DM 4.8.2016, sono considerate modalità tracciabili:

il bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità,

nonché, secondo ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, la ricevuta bancaria, il MAV e le somme trattenute in busta paga per il pagamento di beni e servizi erogati dal datore di lavoro (ad esempio, servizio mensa).



SOGGETTI FORFETARI - RIDUZIONE DI 1 ANNO IN CASO DI FATTURA ELETTRONICA

Come sopra accennato, anche i contribuenti forfetari possono avvalersi della riduzione dei termini di accertamento di 2 anni a condizione che abbiano documentato (per obbligo o per facoltà) le operazioni attive con FE / Corrispettivi Telematici, oltre al rispetto degli altri requisiti.

Tuttavia si rammenta, che con altra disposizione, per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche è prevista la riduzione di 1 anno dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette.

Per tale agevolazione, riservata ai contribuenti forfetari, non è però richiesta la tracciabilità dei pagamenti.

FONTI NORMATIVE:

- *Art. 1, comma 74, Legge 190/2014*
- *Interpello Agenzia Entrate 11.5.2021 n. 331*
- *Interpello Agenzia Entrate 2.8.2022 n. 404*
- *Art. 3, DM 4.8.2016*
- *Art. 1, comma 3, D. Lgs. 127/2015*

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:

<http://www.studiobusani.it/contatti/>